

PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA

Diretta da Adolfo Scalfati

1-2016

Comitato di direzione:

**Ennio Amodio, Giuseppe Di Chiara, Paolo Ferrua, Giulio Garuti, Luigi Kalb,
Sergio Lorusso, Mariano Menna, Gustavo Pansini, Francesco Peroni, Giorgio Santacroce**

Intercettazioni e prassi
Rethinking wiretapping practice

Corte di Giustizia UE sui termini di prescrizione
The Court of Justice UE concerning the interruption of the prescription periods

Indisponibilità del “braccialetto elettronico” e arresti domiciliari
The unavailability of “electronic bracelet” and house arrest

Poteri del giudice e controlli nella messa alla prova degli adulti
Powers of the judges and appeals in probation for adults



G. Giappichelli Editore – Torino

Processo penale e Giustizia: Rivista telematica bimestrale pubblicata da G. Giappichelli s.r.l. – Registrazione Tribunale di Torino n. 2/2015 – ISSN 20394527 –
Direttore Responsabile Prof. Adolfo Scalfati

PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA

Diretta da Adolfo Scalfati

1-2016

Comitato di direzione:

Ennio Amodio, Giuseppe Di Chiara, Paolo Ferrua, Giulio Garuti, Luigi Kalb

Sergio Lorusso, Mariano Menna, Gustavo Pansini, Francesco Peroni, Giorgio Santacroce



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2016 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

COMITATO DI DIREZIONE

Ennio Amodio, professore di procedura penale, Università di Milano Statale
Giuseppe Di Chiara, professore ordinario di procedura penale, Università di Palermo
Paolo Ferrua, professore ordinario di procedura penale, Università di Torino
Giulio Garuti, professore ordinario di procedura penale, Università di Modena e Reggio Emilia
Luigi Kalb, professore ordinario di procedura penale, Università di Salerno
Sergio Lorusso, professore ordinario di procedura penale, Università di Foggia
Mariano Menna, professore ordinario di procedura penale, Seconda Università di Napoli
Gustavo Pansini, professore di procedura penale, Università di Napoli SOB
Francesco Peroni, professore ordinario di procedura penale, Università di Trieste
Giorgio Santacroce, primo presidente della Corte di cassazione

COORDINAMENTO DELLE SEZIONI

Teresa Bene, professore associato di procedura penale, Seconda Università di Napoli
Maria Elena Catalano, professore associato di procedura penale, Università dell'Insubria
Paola Corvi, professore associato di procedura penale, Università Cattolica di Piacenza
Donatella Curtotti, professore associato di procedura penale, Università di Foggia
Mitja Gialuz, professore associato di procedura penale, Università di Trieste
Vania Maffeo, professore associato di procedura penale, Università di Napoli Federico II
Carla Pansini, professore associato di procedura penale, Università di Napoli Parthenope
Nicola Triggiani, professore associato di procedura penale, Università di Bari "Aldo Moro"
Cristiana Valentini, professore associato di procedura penale, Università di Ferrara
Daniela Vigoni, professore associato di procedura penale, Università di Milano Statale

REDAZIONE

Gastone Andrezza, magistrato – *Fulvio Baldi*, magistrato – *Antonio Balsamo*, magistrato – *Giuseppe Biscardi*, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata – *Orietta Bruno*, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata – *Lucio Camaldo*, professore associato di diritto processuale penale, Università di Milano Statale – *Sonia Campailla*, ricercatore di diritto dell'Unione europea, Università di Roma Tor Vergata – *Laura Capraro*, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata – *Assunta Cocomello*, magistrato – *Marilena Colamussi*, ricercatore di procedura penale, Università di Bari "Aldo Moro" – *Antonio Corbo*, magistrato – *Gaetano De Amicis*, magistrato – *Alessandro Diddi*, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata – *Ada Famiglietti*, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata – *Rosa Maria Geraci*, ricercatore di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata – *Paola Maggio*, ricercatore di procedura penale, Università di Palermo – *Antonio Pagliano*, ricercatore di procedura penale, Seconda Università di Napoli – *Giorgio Piziali*, magistrato – *Roberto Puglisi*, dottore di ricerca in procedura penale, Università di Roma Tor Vergata – *Alessia Ester Ricci*, assegnista di ricerca in diritto processuale penale, Università di Foggia – *Nicola Russo*, magistrato – *Alessio Scarcella*, magistrato – *Elena Zanetti*, ricercatore di procedura penale, Università di Milano Statale

PEER REVIEW

La “revisione dei pari” garantisce il livello qualitativo dei contenuti della Rivista.

La valutazione viene compiuta tenendo conto della fisionomia tradizionale dei generi letterari (Articolo e Nota), misurandone la chiarezza espositiva, i profili ricostruttivi, il grado di ricerca, la prospettiva critica e le soluzioni interpretative offerte. La verifica è effettuata a rotazione da due professori ordinari di discipline corrispondenti o affini alle materie oggetto dei lavori, i quali esprimono un giudizio sulla meritevolezza o meno della pubblicazione. Nell'ipotesi di valutazioni contrastanti tra i revisori, detto giudizio è rimesso al Direttore della Rivista.

Il controllo avviene in forma reciprocamente anonima.

I contenuti editi nella Sezione denominata “Scenari” non sono soggetti a revisione.

PEER REVIEWERS

Enrico Mario Ambrosetti, professore ordinario di diritto penale, Università di Padova

Alessandro Bernasconi, professore ordinario di procedura penale, Università di Brescia

Piermaria Corso, professore ordinario di procedura penale, Università di Milano Statale

Agostino De Caro, professore ordinario di procedura penale, Università del Molise

Mariavaleria del Tufo, professore ordinario di diritto penale, Università di Napoli SOB

Marzia Ferraioli, professore ordinario di procedura penale, Università di Roma Tor Vergata

Carlo Fiorio, professore straordinario di procedura penale, Università di Perugia

Novella Galantini, professore ordinario di procedura penale, Università di Milano Statale

Maria Riccarda Marchetti, professore ordinario di procedura penale, Università di Sassari

Oliviero Mazza, professore ordinario di procedura penale, Università di Milano Bicocca

Paolo Moscarini, professore ordinario di procedura penale, Università di Roma LUISS

Angelo Pennisi, professore ordinario di procedura penale, Università di Catania

Tommaso Rafaraci, professore ordinario di procedura penale, Università di Catania

Antonio Scaglione, professore ordinario di procedura penale, Università di Palermo

Andrea Scella, professore ordinario di procedura penale, Università di Udine

Gianluca Varraso, professore ordinario di procedura penale, Università di Milano Cattolica

Sommario

Editoriale | *Editorial*

ELENA MARIA CATALANO

Prassi devianti e prassi virtuose in materia di intercettazioni / *Rethinking wire-tapping practice*

1

Scenari | *Overviews*

Novità sovranazionali / *Supranational news* (ANDREA CONTI)

10

De jure condendo (MARILENA COLAMUSSI)

13

Corti europee / *European Courts* (FRANCESCO TRAPPELLA)

18

Corte costituzionale (FRANCESCA DELVECCHIO)

24

Sezioni Unite (TERESA ALESCI)

28

Decisioni in contrasto (PAOLA CORVI)

31

Avanguardie in giurisprudenza | *Cutting Edge Case Law*

Reati lesivi di interessi finanziari dell'UE e disciplina della prescrizione

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 8 settembre 2015 – Taricco, causa C-105/14

34

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea in tema di disapplicazione dei termini di prescrizione: medioevo prossimo venturo? / *The judgment of the Court of Justice of the European Union (CJEU) concerning the disapplication of rules limiting the interruption of the prescription periods: in the years to come Middle Ages is to be expected?* (ENRICO MARIO AMBROSETTI)

44

Sono inutilizzabili le dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 210, comma 6, c.p.p. in assenza dell'avvertimento previsto dall'art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 29 luglio 2015, n. 33583 – Pres. Santacroce; Rel. Bianchi

52

L'avvertimento *ex art. 64, comma 3, lett. c) c.p.p.* è *conditio sine qua non* per assumere l'ufficio di testimone nell'esame dibattimentale *ex art. 210, comma 6, c.p.p.*: sono inutilizzabili le dichiarazioni acquisite in sua assenza / *The warning established in the art. 64, paragraph 3, lett. c) of the criminal procedure code is conditio sine qua non to become witness in the criminal trial: is unusable the deposition obtained ex art. 210, paragraph 6, of the criminal procedure code without this warning* (FEDERICA CASASOLE)

68

Sulle conseguenze dell'impossibilità di applicare il "braccialetto elettronico" per una carenza organizzativa dell'ordinamento

Corte di Cassazione, Sezione I, sentenza 10 settembre 2015, n. 39529 – Pres. Chieffi; Rel. La Posta

76

Per la Suprema Corte l'indisponibilità del "braccialetto elettronico" comporta l'applicazione degli arresti domiciliari "semplici": una discutibile lettura dell'art. 275-bis c.p.p. / *For the Supreme Court the unavailability of "electronic bracelet" determines the application of "simple" house arrest: a questionable reading of Article 275-bis c.p.p.* (JACOPO DELLA TORRE)

80

Dibattiti tra norme e prassi | *Debates: Law and Praxis*

Le dichiarazioni delle vittime vulnerabili nei procedimenti penali / <i>The collection of statements of vulnerable victims in criminal proceedings</i> (MARIA MONTELEONE/VERA CUZZOCREA)	93
Il d.lgs. 7 agosto 2015, n. 137: il principio del mutuo riconoscimento alle decisioni di confisca / <i>The legislative decree of august, 7, 2015, n. 63: the principle of mutual recognition to confiscation orders</i> (MARIANGELA MONTAGNA)	110
La legge "Pinto": profili critici tra diritto intertemporale e disciplina a regime dopo la l. n. 134 del 2012 / <i>"Pinto" Act: critical profiles between intertemporal law and current discipline after the Act n. 134 of 2012</i> (FRANCESCO VITALE)	128
Il patteggiamento nei giudizi per reati corruttivi / <i>The plea bargaining in trials for corruptive crimes</i> (FRANCESCO TRAPPELLA)	143

Analisi e prospettive | *Analysis and Prospects*

Poteri del giudice e controlli nella messa alla prova degli adulti / <i>Powers granted to judges and appeals in probation for adults</i> (NICOLA TRIGGIANI)	155
Mutamento del giudice e nuova istruttoria: note sull'involuzione interpretativa / <i>Change of the judge and new inquiry: note on the interpretative involution</i> (LORENZO BELVINI)	168

Indici | *Index*

Autori / <i>Authors</i>	176
Provvedimenti / <i>Measures</i>	177
Materie / <i>Topics</i>	178



Processo penale e giustizia n. 1 | 2016

Analisi e prospettive

Analysis and Prospects

NICOLA TRIGGIANI

Professore associato di Diritto processuale penale – Università di Bari "Aldo Moro"

Poteri del giudice e controlli nella messa alla prova degli adulti*

Powers granted to judges and appeals in probation for adults

La messa alla prova dell'imputato adulto ruota intorno all'ufficio di esecuzione penale esterna; al giudice restano tuttavia ampi margini di discrezionalità, sia nella fase di ammissione che in ordine alla valutazione dell'esito della prova, con possibilità di disporre – anche d'ufficio – la revoca dell'ordinanza di sospensione. Sullo spettro dei poteri attribuiti al giudice non mancano, peraltro, i dubbi interpretativi; altrettanto dicasi per l' articolato meccanismo dei controlli sui differenti provvedimenti emessi nel corso del procedimento, essendo la disciplina dettata dal legislatore poco chiara e lacunosa.

Probation for adult defendants pivots on the Ufficio per l'esecuzione penale esterna (External Criminal Execution Office), nevertheless judges still keep a certain degree of discretion, both during the admission phase, and at the moment of the evaluation of the probation period. They have the possibility to order – even ex officio – the revocation of the Order for suspension. On the other hand, the discussion about the powers granted to judges is not entirely devoid of interpretative doubts; the same applies to the complex verification mechanism over different measures issued during the proceedings, in consideration of the fact that the regulations dictated by the law are currently unclear and in some way incomplete.

PREMESSA

Nella disciplina della messa alla prova degli adulti, la l. 28 aprile 2014, n. 67 ha dedicato particolare cura ai profili di diritto sostanziale, con specifico riguardo ai presupposti e ai contenuti della prova; minore attenzione, invece, ha orientato le scelte strettamente processuali¹. Ciò ha generato molteplici dubbi

* Testo revisionato della Relazione svolta a Roma il 2 luglio 2015 al Convegno dell'Associazione tra gli studiosi del processo penale "G.D. Pisapia" su "Processo penale e pena: nuovi equilibri".

¹ Per una disamina dei vari profili dell'istituto, cfr. G. Amato, *L'impegno è servizi sociali e lavori di pubblica utilità*, in *Guida dir.*, 2014, 21, p. 67 ss.; L. Bartoli, *Il trattamento nella sospensione del procedimento con messa alla prova*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1755 ss.; R. Bartoli, *La sospensione del procedimento con messa alla prova: una goccia deflattiva nel mare del sovrappollamento?*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 661 ss.; B. Bertolini, *Esistono autentiche forme di "diversione" nell'ordinamento processuale italiano? Primi spunti per una riflessione*, in *www.penalcontemporaneo.it*, 18 novembre 2014; F. Bisanti, *Le modifiche in tema di casellario giudiziale*, in A. Conz-L. Levita (a cura di), *La depenalizzazione. Commento organico alla legge n. 67/2014, in tema di particolare tenuità del fatto, sospensione del processo e messa alla prova*, Roma, 2015, p. 133 ss.; V. Bove, *L'istituto della messa alla prova "per gli adulti": indicazioni operative per il giudice e provvedimenti adottabili*, in *www.penalcontemporaneo.it*, 27 novembre 2014; Ead., *Messa alla prova per gli adulti: una prima lettura della L. 67/2014*, in *www.penalcontemporaneo.it*, 25 giugno 2014; E. Buttiglione, *Le modifiche al codice penale*, in A. Conz-L. Levita (a cura di), *La depenalizzazione*, cit., p. 65 ss.; M.S. Calabretta-A. Mari, *La sospensione del procedimento (l. 28 aprile 2014, n. 67)*, Milano, 2014; F. Caprioli, *Due iniziative di riforma nel segno della deflazione: la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato maggiorenne e l'archiviazione per particolare tenuità del fatto*, in *Cass. pen.*, 2012, p. 7; C. Cesari, *sub artt. 464-bis, 464-novies*, in G. Conso-G. Illuminati (a cura di), *Commentario breve del nuovo codice di procedura penale*, Padova, 2015, p. 2122 ss.; Ead., *La sospensione del processo con messa alla prova: sulla falsariga dell'esperienza minorile, nasce il probation processuale per gli imputati adulti*, in *Leg. pen.*, 2014, p. 510 ss.; M. Chiavario, *Diritto processuale penale*, Torino, 2014, p. 626 ss.; R. De Vito, *La scommessa della messa alla prova dell'adulto*, in *Quest. giust.*, 2013, 6, p. 9 ss.; A. Diddi, *La fase di ammissione della prova*, in N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria. Messa alla prova degli adulti e proscioglimento per tenuità del fatto*, Torino, 2014, p. 109 ss.; A. Di Tullio D'Elisiis, *La messa alla prova per l'imputato. Procedura e formulario*, Rimini, 2014; G.L. Fanuli, *L'istituto della messa alla prova ex lege 28 aprile 2014, n. 67. Inquadramento teorico e problematiche applicative*, in *Arch. nuova proc. pen.*, 2014, p. 427 ss.; S. Farina, *Le disposizioni attuative*, in A.

interpretativi, non tutti affrontati dalla giurisprudenza nell'ancora breve esperienza applicativa dell'istituto.

I dubbi investono anche lo spettro dei poteri attribuiti al giudice nelle varie fasi del procedimento e il regime delle impugnazioni esperibili contro i differenti provvedimenti.

Sul piano concreto, indubbiamente l'istituto ruota attorno all'ufficio di esecuzione penale esterna, cui spetta il compito di predisporre, elaborare e attuare il programma di trattamento, informare il giudice sul corso della prova e redigere la dettagliata relazione conclusiva.

Nondimeno, al giudice competente restano ampi margini di discrezionalità – allo scopo di bilanciare le esigenze rieducative dell'autore del reato e quelle di sicurezza delle persone – sia nella fase di ammissione, sia in relazione all'esito della prova, con possibilità di disporre, anche *motu proprio*, la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo.

Non c'è, dunque, alcun automatismo nell'applicazione dell'istituto, come pure nella valutazione finale; non si può nascondere, però, il rischio che, nella prassi, l'eccessivo carico giudiziario possa determinare un appiattimento applicativo in senso burocratico. Peraltro, molte delle valutazioni richieste comportano un impegno della magistratura giudicante in un campo normalmente solcato dalla magistratura di sorveglianza², e dunque un approccio decisamente innovativo da parte del giudice di cognizione, con la conseguente necessità di acquisire una nuova attrezzatura culturale³.

Conz-L. Levita (a cura di), *La depenalizzazione*, cit., p. 130 ss.; P. Felicioni, *Gli epiloghi*, in C. Conti-A. Marandola-G. Varraso, *Le nuove norme sulla giustizia penale. Liberazione anticipata, stupefacenti, traduzione degli atti, irreperibili, messa alla prova, deleghe in tema di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio*, Padova, 2014, p. 415 ss.; F. Fiorentin, *Preclusioni e soglie di pena riducono la diffusione*, in *Guida dir.*, 2014, n. 21, p. 68 s.; Id., *Revoca discrezionale per chi viola il programma*, *ivi*, p. 83 ss.; Id., *Risarcire la vittima è condizione imprescindibile*, *ivi*, p. 75 ss.; Id., *Rivoluzione copernicana per la giustizia riparativa*, *ivi*, p. 63 ss.; Id., *Una sola volta nella storia giudiziaria del condannato*, *ivi*, p. 70 ss.; Id., *Volontariato quale forma di "riparazione sociale"*, *ivi*, p. 78 ss.; M.L. Galati-L. Randazzo, *La messa alla prova nel processo penale. Le applicazioni pratiche della legge n. 67/2014*, Milano, 2015; F. Giunchedi, *Probation italian style: verso una giustizia riparativa*, in *Arch. pen. (web)*, 2014, 3, p. 1 ss.; A. Leopizzi, *La sospensione del procedimento con messa alla prova. Considerazioni a caldo sul prevedibile impatto della riforma e qualche riflessione de jure condendo*, in *Giust. pen.*, 2014, III, c. 606 ss.; G. Lozzi, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2014, p. 529 ss.; C. Maggioni-R. Mancini, *Le innovazioni al codice di procedura penale*, in A. Conz-L. Levita (a cura di), *La depenalizzazione*, cit., p. 93 ss.; A. Marandola, *La messa alla prova dell'imputato adulto: ombre e luci di un nuovo rito speciale per una diversa politica criminale*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, p. 674 ss.; A. Martini, *Cronaca di un successo annunciato*, in *Leg. pen.*, 2014, p. 486 ss.; M. Montagna, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, in A. Gaito (a cura di), *Procedura penale*, Milano, 2015, p. 793 ss.; Ead., *Sospensione del procedimento con messa alla prova e attivazione del rito*, in C. Conti-A. Marandola-G. Varraso, *Le nuove norme sulla giustizia penale*, cit., p. 369 ss.; C. Morselli, *I paralipomeni della sospensione del procedimento e messa alla prova: analisi dell'esoscheletro dell'apparato applicativo della L. 67/14 che fa avanzare il processo penale oltre il "giusto processo"*, in *Giust. pen.*, 2014, III, c. 641 ss.; M. Miedico, *Sospensione del processo e messa alla prova anche per i maggiorenni*, in *www.penalecontemporaneo.it*, 14 aprile 2014; O. Murro, *Messa alla prova per l'imputato adulto: prime riflessioni sulla legge n. 67/2014*, in *Studium iuris*, 2014, p. 1264 ss.; R. Muzzica, *La sospensione del processo con messa alla prova per gli adulti: un primo passo verso un modello di giustizia riparativa?*, in *questa Rivista*, 2015, 3, p. 158 ss.; F. Nevoli, *La sospensione del procedimento e la decisione "sulla prova"*, in N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria*, cit., p. 145 ss.; R. Orlandi, *Procedimenti speciali*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, Padova, 2014, p. 744 ss.; C. Pansini, *Procedimenti speciali*, in AA.VV., *Manuale di diritto processuale penale*, Torino, 2015, p. 650 ss.; G. Pavich, *Il punto sulla messa alla prova: problemi attuali e prospettive*, in *Riv. pen.*, 2015, p. 505 ss.; E. Pianese, *Le convenzioni in materia di pubblica utilità*, in A. Conz-L. Levita (a cura di), *La depenalizzazione*, cit., p. 142 ss.; R. Piccirillo, *Le nuove disposizioni in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova*, in R. Piccirillo-P. Silvestri, *Prime riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili-Relazione dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione n. III/07/2014, Novità legislative: legge 28 aprile 2014, n. 67*, in *www.cortedicassazione.it*; L. Pulito, *Messa alla prova per adulti: anatomia di un nuovo modello processuale*, in *questa Rivista*, 2015, 1, p. 97 ss.; Id., *Presupposti applicativi e contenuti della misura*, in N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria*, cit., p. 77 ss.; M. Riverditi, *La nuova disciplina della messa alla prova di cui all'art. 168-bis c.p.: uno sguardo d'insieme*, in *Studium iuris*, 2014, p. 982 ss.; A. Sanna, *L'istituto della messa alla prova: alternativa al processo o processo senza garanzie?*, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1262 ss.; A. Scalfati, *La debole convergenza di scopi nella deflazione promossa dalla legge n. 67/2014*, in N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria*, cit., p. 1 ss.; A. Scarcella, *Sospensione del procedimento con messa alla prova*, in C. Conti-A. Marandola-G. Varraso, *Le nuove norme sulla giustizia penale*, cit., p. 339 ss.; G. Spangher, *I procedimenti speciali*, in AA.VV., *Procedura penale*, Torino, 2014, p. 602 ss.; G. Tabasco, *La sospensione del procedimento con messa alla prova degli imputati adulti*, in *Arch. pen. (web)*, 2015, 1, p. 1 ss.; P. Tonini, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2015, p. 821 ss.; G. Ubertis, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione*, in *Arch. pen. (web)*, 2015, 3, p. 1 ss.; G. Valer, *Un punto sull'applicazione della messa alla prova per adulti*, in *www.questionegiustizia.it*, 27 aprile 2015; C. Valbonesi, *I profili penali della sospensione del procedimento con messa alla prova*, in C. Conti-A. Marandola-G. Varraso, *Le nuove norme sulla giustizia penale*, cit., p. 353 ss.; G. Zaccaro, *La messa alla prova per adulti. Prime considerazioni*, in *www.questionegiustizia.it*, 29 aprile 2014; nonché, volendo, N. Triggiani, *Dal probation minorile alla messa alla prova degli imputati adulti*, in N. Triggiani (a cura di), *La deflazione giudiziaria*, cit., p. 13 ss.

È opportuno ricordare, per comprendere le dimensioni del fenomeno, che – secondo i dati diffusi dal Ministero della Giustizia – al 31 maggio 2015 risultavano messi alla prova 3173 imputati, mentre sono state compiute 9491 indagini da parte dell'ufficio di esecuzione penale esterna, finalizzate alla richiesta di messa alla prova (i dati possono leggersi su *www.ministerogiustizia.it*).

² In questi termini, M. Riverditi, *op. cit.*, p. 992.

³ In tal senso, A. Scalfati, *op. cit.*, p. 8.

L'AMMISSIONE DELLA PROVA

Per quanto concerne la fase di ammissione, a norma dell'art. 464-*quater*, commi 1 e 3, primo periodo, c.p.p., il giudice – ove non ricorrano gli estremi per pronunciare una sentenza d'immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e previa verifica delle condizioni formali e sostanziali di ammissibilità della richiesta – deve valutare, sentite le parti e la persona offesa, la sussistenza di due presupposti concorrenti: a) l'idoneità del programma di trattamento ad assicurare il reinserimento sociale dell'imputato; b) la prognosi di non recidiva. Il tutto alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p. e, quindi, considerando, da un lato, la gravità del reato, dall'altro la capacità a delinquere dell'imputato.

Come ha avuto occasione di sottolineare la giurisprudenza di legittimità, è «indubbio che lo spirito della disciplina della messa alla prova riconosce agli imputati la possibilità di procedere ad una “risocializzazione” e comunque di accedere al procedimento di “rieducazione” in conformità al disposto dell'art. 27, comma 3, Cost.», ma «il sistema normativo non prevede un diritto assoluto per l'imputato di accedere a tale procedura, condizionato alla sola richiesta dell'imputato stesso», implicando pur sempre «l'esercizio di un potere valutativo del giudice, che deve inserirsi nel più ampio quadro della situazione personale dell'imputato, nonché della situazione processuale nella quale verrebbe a operare l'istituto» della sospensione del processo⁴.

Riproponendo arresti giurisprudenziali ormai consolidati con riferimento all'omologo istituto minore⁵, la Suprema Corte ha affermato che, per la formulazione del giudizio prognostico positivo sulla rieducazione del soggetto interessato, «non può prescindersi dal tipo di reato commesso, dalle modalità di attuazione dello stesso e dai motivi a delinquere, al fine di valutare se il fatto contestato debba considerarsi un episodio del tutto occasionale e non, invece, rivelatore di un sistema di vita, che faccia escludere un giudizio positivo sull'evoluzione della personalità dell'imputato verso modelli socialmente adeguati»⁶.

Il giudice – nell'ambito dei contrapposti interessi da tutelare – è tra l'altro chiamato a valutare espressamente la circostanza che il domicilio dell'imputato indicato nel programma sia tale da assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato: così dispone l'art. 464-*quater*, comma 3, secondo periodo, c.p.p., in linea con analoghe prescrizioni recentemente introdotte in tema di misure cautelari personali a garanzia dell'offeso dal reato (v., ad es., l'art. 284, comma 1-*bis*, c.p.p., inserito dall'art. 1, comma 1, lett. a), d.l. 1° luglio 2013, n. 78, conv. con modif. in l. 9 agosto 2013, n. 94).

Seppure la disposizione dell'art. 464-*quater*, comma 3, c.p.p. nulla dica al riguardo, sembra evidente che l'ordinanza con la quale il giudice decide sull'istanza di sospensione debba dare conto di tutte queste valutazioni, motivando adeguatamente in ordine a ciascuno dei profili coinvolti⁷.

Il giudice può, inoltre, verificare la volontarietà della richiesta dell'imputato, disponendone la comparizione personale (art. 464-*quater*, comma 2, c.p.p.). Attraverso la convocazione, il giudice controlla

⁴ Cass., sez. II, 12 marzo 2015, n. 14112, in *www.penalecontemporaneo.it*, 20 maggio 2015, con nota di J. Della Torre, *La Cassazione nega l'ammissibilità della messa alla prova “parziale” in nome della rieducazione “totale” del richiedente*. Con tale decisione – sulla quale v. anche O. Murro, *Le criticità della richiesta “parziale” di messa alla prova: oscillazioni giurisprudenziali*, in *Arch. pen. (web)*, 2015, 2, p. 1 ss. – la Suprema Corte ha risposto negativamente al quesito se sia ammissibile una richiesta di messa alla prova parziale, presentata da un soggetto nei cui confronti siano contestati cumulativamente sia reati rientranti nell'elenco ex art. 168-*bis* c.p., sia fattispecie non ricomprese in tale disposizione. Di diverso avviso era stato Trib. Torino, ord. 21 maggio 2014, B., in *www.penalecontemporaneo.it*, 25 giugno 2014, con nota di M. Miedico, *Sospensione del processo e messa alla prova per imputati maggiorenni: un primo provvedimento del Tribunale di Torino*; a commento di quest'ultima decisione, v. anche G. Zaccaro, *Prima applicazione della messa alla prova per adulti*, in *www.questionegiustizia.it*, 22 maggio 2014.

Merita di essere segnalata anche Trib. Milano, ord. 28 aprile 2015, X, in *www.penalecontemporaneo.it*, 12 maggio 2015, con nota di S. Finocchiaro, *Secondo il Tribunale di Milano, la richiesta di messa alla prova è ammissibile anche “per più reati”*, secondo cui «la presenza di una pluralità di reati contestati, quando – per ciascuno di essi, singolarmente considerato – la richiesta risulti ammissibile, non può di per sé giustificare il rigetto della richiesta di messa alla prova, a prescindere dalla sussistenza o meno di un vincolo di continuazione fra gli stessi. Nondimeno, la pluralità di contestazioni a carico dell'imputato è un dato che il giudice può – anzi deve – considerare nella formulazione della prognosi in ordine al futuro comportamento della persona e all'astensione di quest'ultima dal commettere ulteriori reati».

⁵ Cfr., *ex plurimis*, Cass., sez. I, 5 marzo 2013, n.13370, in *CED Cass.*, n. 255267; Cass., sez. V, 7 dicembre 2012, n. 14035; Cass., sez. III, 21 ottobre 2008, n. 45451, in *CED Cass.*, n. 241805.

⁶ Cass., sez. II, 12 marzo 2015, n. 14112, cit.

⁷ Lo sottolinea O. Murro, *Messa alla prova*, cit., p. 1272.

che l'imputato non sia stato oggetto di pressioni indebite e sia pienamente consapevole delle conseguenze giuridiche connesse alla sua richiesta: qualora il consenso risulti viziato, gli deve essere riconosciuto il potere di revocare o modificare liberamente la propria manifestazione di volontà⁸.

Per converso, va sottolineato che l'imputato non è certamente tenuto in tale sede – né successivamente – ad ammettere il fatto oggetto dell'imputazione, come chiarito espressamente dalla Corte di cassazione⁹.

Al fine di adottare la sua decisione in ordine all'ammissione della prova ed eventualmente alle modalità applicative, il giudice – oltre agli atti del fascicolo a sua disposizione nella fase in cui il rito si trova – potrà utilizzare diversi materiali, a lui trasmessi dall'ufficio di esecuzione penale esterna: il programma di trattamento; i risultati dell'indagine socio-familiare svolta direttamente dall'u.e.p.e.; le considerazioni di tale ufficio a supporto del progetto, volte ad illustrare al giudice le possibilità economiche dell'imputato, la sua capacità e possibilità di svolgere attività riparatorie e di mediazione con la persona offesa; infine, gli elementi allegati dall'imputato alla sua richiesta di elaborazione del programma (v. art. 141-ter, commi 2 e 3, norme att. c.p.p.).

Il giudice potrebbe, tuttavia, ritenere non sufficienti queste informazioni per le sue determinazioni.

Allo scopo, dunque, di decidere sulla concessione della misura e di determinare gli obblighi e le prescrizioni a carico dell'imputato cui eventualmente subordinarla, così da calibrare nel miglior modo possibile i contenuti del programma trattamentale sulla fisionomia e sulle esigenze dell'imputato, al giudice è stato affidato – ex art. 464-bis, comma 5, primo periodo, c.p.p. – un potere finora assolutamente inedito, vale a dire quello di integrare la piattaforma delle conoscenze personologiche svolgendo *ex officio* indagini sulle condizioni di vita personale, familiare, sociale ed economica dell'imputato tramite la polizia giudiziaria, i servizi sociali o altri enti pubblici.

Trattandosi di un potere di raccolta di elementi probatori d'ufficio, è un'ipotesi che si configura, evidentemente, come derogatoria rispetto alla clausola generale di cui all'art. 190 c.p.p. e, quindi, di stretta interpretazione: ne discende, che dovrebbe leggersi con rigore il criterio di ammissione di tali accertamenti, che la legge identifica nella "necessità"¹⁰.

La tipologia di questi accertamenti non è peraltro precisata dal legislatore, che parla genericamente di "informazioni": potrebbe trattarsi di acquisizione di documenti, ma anche di raccolta di dichiarazioni o di audizione di esperti¹¹.

L'oggetto degli accertamenti risulta comunque vasto e fisiologicamente non coincidente con i confini tipici dell'accertamento in sede penale, sicché – malgrado l'apparente rigore del requisito di ammissibilità – è prevedibile che di questo potere di integrazione investigativa il giudice possa fare ampio uso¹².

Le informazioni acquisite devono, poi, essere "tempestivamente" portate a conoscenza del pubblico ministero e del difensore dell'imputato, allo scopo di consentire un adeguato contraddittorio sul punto (art. 464-bis, comma 5, secondo periodo, c.p.p.).

Il giudice può anche modificare il programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna: lo può fare sia all'atto della decisione sulla concessione della misura, sia in un momento successivo.

Si tratta di un potere particolarmente pregnante, che appare significativo nel confermare l'autonomia del giudice procedente rispetto alle scelte compiute dai servizi sociali nella proposta di programma.

In particolare, con riferimento alla fase di ammissione, l'art. 464-quater, comma 4, c.p.p. dispone che

⁸ In tal senso, G. Tabasco, *op. cit.*, p. 5.

⁹ Cfr. Cass., sez. V, 23 febbraio 2015, n. 24011, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 975, la quale sottolinea che non è richiesta l'ammissione del fatto da parte dell'indagato/imputato, che resta dunque estranea al novero dei requisiti della sospensione del processo con messa alla prova; la qualificazione dell'ammissione del fatto-reato quale presupposto per l'accesso al rito «risulta, anzi, incompatibile, sul piano sistematico, con la complessiva disciplina dell'istituto: posto che, in caso di revoca dell'ordinanza di sospensione il procedimento riprende il suo corso (art. 464-octies, comma 4, c.p.p.), la subordinazione dell'accoglimento dell'istanza all'ammissione del fatto-reato rivelerebbe, in tale ipotesi, profili di tensione con le garanzie sostanziali e processuali dell'imputato».

¹⁰ In tal senso, C. Cesari, *sub art. 464-bis*, in G. Conso-G. Illuminati, *Commentario breve*, cit., p. 2128; Ead., *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 540.

¹¹ Lo sottolinea C. Cesari, *sub art. 464-bis*, in G. Conso-G. Illuminati, *Commentario breve*, cit., p. 2128; Ead., *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 540.

¹² Così, ancora, C. Cesari, *sub art. 464-bis*, in G. Conso-G. Illuminati, *Commentario breve*, cit., p. 2128.

il giudice, allo scopo evidentemente di perfezionare la congruità della prova rispetto al fine rieducativo al quale il programma di trattamento risulta preordinato, può integrarlo o modificarlo, senza alcun limite quanto ai contenuti, anche sulla base delle “informazioni” acquisite a norma dell’art. 464-*bis*, comma 5, c.p.p. Ciò, però, può avvenire soltanto «con il consenso dell’imputato», espressamente richiesto dalla norma, mentre non è prevista la necessità di sentire i servizi facenti capo all’u.e.p.e. (anche se nulla vieta di disporre l’audizione).

Poiché la legge (art. 464-*quater*, comma 5, c.p.p.) indica un termine massimo di durata della sospensione (due anni o un anno, a seconda che si proceda per reati puniti con pena detentiva – sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria – ovvero con la sola pena pecuniaria), e solo indirettamente un termine minimo – dal momento che la durata del lavoro di pubblica utilità, presupposto ineludibile della messa alla prova, non può essere inferiore a dieci giorni (art. 168-*bis*, comma 3, c.p.) –, è lasciata all’apprezzamento discrezionale del giudice l’esatta individuazione della durata della prova. Non essendo indicati i parametri ai quali fare riferimento, egli non potrà che fare ricorso, ancora una volta, all’art. 133 c.p., sicché la durata sarà verosimilmente rapportata alla gravità del reato, ma anche alle esigenze trattamentali e di reinserimento sociale dell’imputato, oltre che all’attività di riconciliazione con la vittima del reato¹³: non è detto, naturalmente, che la prestazione del lavoro gratuito debba coprire necessariamente l’intero periodo della sospensione¹⁴.

Va segnalato, al riguardo, che nelle linee-guida elaborate da alcuni uffici giudiziari – al fine di offrire agli operatori un quadro di riferimento dei limiti temporali della sospensione – si sono suddivisi i reati per fasce, facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l’istituto è applicabile¹⁵.

Si tratta di un’indicazione che può apparire condivisibile, nella misura in cui rende uniforme, almeno a livello distrettuale, a parità di situazioni e dunque di natura del reato, la durata della messa alla prova¹⁶, lasciando però al tempo stesso al giudice quei margini di discrezionalità indispensabili per adeguare la misura al caso specifico e, dunque, alla personalità dell’imputato.

Al giudice è, inoltre, attribuita dal legislatore l’indicazione del termine entro il quale vanno adempiuti dall’imputato le eventuali prescrizioni e i relativi obblighi inerenti le condotte riparatorie o risarcitorie imposte nel programma di trattamento (art. 464-*quinqüies*, comma 1, primo periodo, c.p.p.).

E sempre al giudice – su richiesta dell’imputato – compete autorizzare il pagamento rateale delle somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento del danno, previa necessaria acquisizione del consenso della persona offesa dal reato (art. 464-*quinqüies*, comma 1, secondo periodo, c.p.p.).

Il giudice deve, poi, indicare la cadenza periodica delle relazioni informative dell’u.e.p.e. sull’andamento della prova, le quali, in mancanza di diversa indicazione, dovranno essere inviate almeno ogni tre mesi (art. 141-*ter*, comma 4, norme att. c.p.p.).

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO E L’ESECUZIONE DELLA PROVA

Per quanto riguarda i poteri attribuiti al giudice durante la sospensione del processo e l’esecuzione della prova, occorre innanzitutto ricordare che l’art. 464-*quinqüies*, comma 3, c.p.p. prevede che egli possa modificare con ordinanza le prescrizioni originarie, al fine evidentemente di modulare il programma sulla base dei primi risultati della “sperimentazione”, ferma restando la congruità delle nuove prescrizioni rispetto alle finalità della messa alla prova, «sentiti l’imputato e il pubblico ministero».

¹³ In tal senso, M. Montagna, *Sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 407 s., la quale sottolinea pure che «ove si volesse fare tesoro dell’esperienza maturata nell’ambito del corrispondente istituto della messa alla prova per il processo minorile, occorre tenere conto che i dati statistici dimostrano come tempi troppo brevi di *probation* non producano esiti positivi e non agevolino la mediazione con la vittima».

Sull’attività di mediazione nel contesto della messa alla prova dei minorenni e degli adulti, v., da ultimo, D. Certosino, *Mediazione e giustizia penale*, Bari, 2015, p. 136 ss. e p. 207 ss., con ampi richiami bibliografici cui si rinvia.

¹⁴ Sul punto, v., tra gli altri, O. Murro, *Messa alla prova*, cit., p. 1268.

¹⁵ Cfr., ad esempio, le linee-guida approvate l’8 luglio 2014 dal Tribunale di Milano, pubblicate in appendice a M.L. Galati-L. Randazzo, *op. cit.*, p. 158 ss.

¹⁶ Cfr. A. Marandola, *Le “nuove” alternative al processo penale ordinario*, in AA.VV., *Scritti in memoria di Giuseppe Degennaro*, Bari, 2014, p. 141.

Ora, la circostanza che, per eventuali modifiche *in itinere*, sia utilizzata questa locuzione («sentiti l'imputato e il pubblico ministero») sembra consentire al giudice di poter intervenire anche contro la volontà dell'imputato a modificare le prescrizioni e gli obblighi che erano stati originariamente previsti e accettati¹⁷.

Tale interpretazione, benché certamente fedele alla lettera della legge – valorizzando anche la circostanza che, durante i lavori parlamentari, è caduto il riferimento espresso alla necessità del consenso dell'imputato, richiesto invece nella versione approvata in prima lettura dalla Camera – suscita, però, più di una perplessità, perché, riducendo l'apporto dell'interessato a mera "audizione", sembra «legittimare un mutamento autoritativo del rapporto consensuale» che, secondo la legge, è invece alla base della richiesta¹⁸.

In effetti, tutto il rito è strutturato su base consensuale.

È sufficiente al riguardo ricordare che: l'iniziativa dell'accesso all'istituto è attribuita soltanto all'imputato (art. 464-bis, comma 1, c.p.p.); la richiesta è un "atto personalissimo" – dovendo essere formulata personalmente o tramite procuratore speciale (art. 464-bis, comma 3 c.p.p.) – e il giudice, come sopra ricordato, può anche disporre la comparizione dell'imputato per verificarne l'effettiva volontà e il grado di consapevolezza (art. 464-quater, comma 2, c.p.p.); il consenso del pubblico ministero in ordine alla richiesta di sospensione è previsto soltanto laddove questa venga formulata nel corso delle indagini preliminari (art. 464-ter c.p.p.), ed è giustificato dalla necessità di formulare l'imputazione, essendo l'esercizio dell'azione penale prodromico alla sospensione; l'elaborazione del programma di trattamento è richiesta all'u.e.p.e. dall'imputato e avviene d'intesa con questi, che deve depositare le osservazioni e le proposte che ritenga di fare (art. 141-ter, comma 2, norme att. c.p.p.) ed esprimere poi il proprio consenso sul programma, prima che questo venga trasmesso al giudice (art. 141-ter, comma 3, norme att. c.p.p.); il giudice – come or ora ricordato – all'atto della decisione sulla richiesta può integrare o modificare il programma soltanto con l'espresso consenso dell'imputato (art. 464-quater, comma 4, c.p.p.); l'imputato è chiamato a sottoscrivere il verbale di messa alla prova (art. 464-quater, comma 6, c.p.p.) e può chiedere di prorogare, peraltro non più di una volta e solo per "gravi motivi", il termine entro il quale le prescrizioni e gli obblighi relativi alle condotte riparatorie e risarcitorie devono essere adempiuti (art. 464-quinquies, comma 1, primo periodo, c.p.p.).

Ora, alla luce di tutte queste previsioni normative, che dimostrano come la messa alla prova sia configurata nelle forme di una richiesta unilaterale dell'imputato, condivisa dal giudice¹⁹, sarebbe quantomeno singolare che il giudice potesse modificare *motu proprio*, in modo discrezionale, le prescrizioni previamente concordate con l'imputato.

Sembra allora convincente la tesi secondo la quale il mancato espresso riferimento al "consenso" dell'imputato, come premessa per intervenire durante lo svolgimento della prova a modificare le prescrizioni, vada imputato a un difetto di coordinamento con l'art. 464-quater, comma 4, c.p.p., che invece richiede espressamente tale consenso²⁰: dunque, mentre il pubblico ministero sarebbe chiamato ad esprimere un parere obbligatorio, ma non vincolante, dovrebbe ritenersi, invece, che le modifiche eventualmente apportate al programma di trattamento originario esigano la rinnovata disponibilità dell'imputato.

D'altra parte, se così non fosse, poiché la messa alla prova implica necessariamente una serie di obblighi di *facere*, la previsione potrebbe collidere con l'art. 4 Cedu, laddove prescrive il divieto di «lavoro obbligatorio o forzato»²¹, e potrebbero evidenziarsi altri profili d'incostituzionalità, soprattutto in riferimento all'art. 24, comma 2, Cost.²².

¹⁷ In tal senso, R. Orlandi, *op. cit.*, p. 753; cfr. anche A. Marandola, *La messa alla prova dell'imputato adulto*, cit., p. 683, la quale sottolinea come tale circostanza evidenzi che «è il giudice a sovrintendere all'esecuzione della prova».

¹⁸ Così M. Chiavario, *op. cit.*, p. 633. In termini decisamente critici, v., altresì, C. Cesari, *sub art. 464-quinquies*, in G. Conso-G. Illuminati, *Commentario breve*, cit., p. 2138, la quale evidenzia che «una volta accettati i termini dello scambio tra l'impegno assunto e i benefici processuali e sostanziali che ne derivano, essi non possono essere modificati *ex auctoritate*, facendo saltare la valutazione costi-benefici che, trattandosi di strategie processuali a propria difesa, è di esclusivo appannaggio della persona sottoposta a procedimento»; Ead., *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 546; G. Ubertis, *op. cit.*, p. 6 s.

¹⁹ G. Spangher, *Considerazioni sul processo "criminale" italiano*, Torino, 2015, p. 61.

²⁰ P. Tonini, *op. cit.*, p. 826, nota 128.

²¹ C. Cesari, *sub art. 464-quinquies*, in G. Conso-G. Illuminati, *Commentario breve*, cit., p. 2138; P. Tonini, *op. cit.*, p. 826, nota 128; G. Ubertis, *op. cit.*, p. 6 s.

²² C. Cesari, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 546.

Merita, poi, di essere segnalato che, in relazione alla possibilità di modificare in corso d'opera il programma di trattamento, non viene nominata affatto la persona offesa dal reato, sicché è pacifico che questa non debba neppure essere consultata. Anche sotto questo profilo, la disposizione lascia perplessi e sembra configurare un'irragionevole disparità di trattamento, posto che l'offeso viene opportunamente sentito nella fase di ammissione della prova e non si comprende per quale ragione non debba essere interpellato ove si ritenga di modificare in seguito il programma di trattamento, posto che alcune modifiche potrebbero anche riguardarlo direttamente²³. Tanto più che tutta la legislazione più recente sembra invece valorizzare il coinvolgimento della persona offesa nelle decisioni giudiziali.

Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova non vi è una paralisi totale dell'attività processuale, essendo consentito il compimento di atti rientranti in categorie legislativamente pre-determinate: il giudice, a norma dell'art. 464-*sexies* c.p.p., su richiesta di parte e seguendo le modalità previste per il dibattimento, può in particolare acquisire «le prove non rinviabili e quelle che possono portare all'immediato proscioglimento dell'imputato».

Le prime verranno acquisite e tenute in serbo in vista di un'eventuale ripresa dell'*iter* processuale, a seguito di revoca della sospensione o di esito negativo della prova. I parametri da considerare per determinare gli atti istruttori che è possibile compiere durante la sospensione sono sostanzialmente riconducibili a quelli contemplati per l'incidente probatorio *ex art.* 392, comma 1, c.p.p. Dunque, prove caratterizzate da un concreto e serio pericolo di dispersione.

L'acquisizione, invece, delle prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, in ossequio al principio del *favor rei*, dovrebbe comportare la revoca della sospensione e l'emanazione di una sentenza *ex art.* 129 c.p.p.

È certo possibile disporre l'abbreviazione della durata della prova (espressamente contemplata dall'art. 141-*ter*, comma 4, norme att. c.p.p.), mentre – stando alla lettera della legge – sembra da escludere che il giudice possa prorogare il termine originariamente stabilito (nell'ambito dei termini massimi consentiti dalla legge), anche se questa soluzione potrebbe essere opportuna, a fronte di un andamento incerto del percorso di prova e risulta ammessa nell'esperienza applicativa della messa alla prova minorile²⁴.

LA REVOCA DELL'ORDINANZA DI SOSPENSIONE

La sospensione del procedimento penale cessa, invece, anticipatamente, rispetto alla naturale scadenza stabilita nel provvedimento di ammissione, quando il giudice – su proposta dell'ufficio di esecuzione penale esterna o *motu proprio* – dispone la revoca dell'ordinanza di sospensione (art. 141-*ter*, comma 4, norme att. c.p.p.; art. 464-*octies*, comma 1, c.p.p.).

L'art. 168-*quater* c.p. prevede tre casi tassativi di revoca, i cui presupposti devono essere valutati dal giudice in contraddittorio tra le parti e congiuntamente alla persona offesa dal reato, in un'udienza camerale all'uopo fissata (art. 464-*octies*, comma 2, c.p.p.).

Si tratta di «ipotesi che decretano il fallimento della messa alla prova rispetto agli scopi ai quali l'istituto mira»²⁵. Il tratto comune è costituito dalla finalità di evitare strumentalizzazioni del beneficio, sanzionando con rigore «condotte che disvelino a posteriori la carente volontà del soggetto di sottoporsi all'esperimento, ovvero denunciino una recrudescenza della pericolosità sociale»²⁶.

La prima ipotesi attiene al «caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle

²³ La sottolineatura è sempre di C. Cesari, *sub art.* 464-*quinquies*, in G. Conso-G. Illuminati, *Commentario breve*, cit., p. 2138. Dello stesso avviso è G. Ubertis, *op. cit.*, p. 6.

²⁴ Favorevole alla possibilità di una proroga della sospensione del procedimento è F. Nevoli, *op. cit.*, p. 174. *Contra*, C. Cesari, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 543, anche sulla base della considerazione che il legislatore ha previsto espressamente la possibilità di una proroga dei termini per eseguire prescrizioni e obblighi di natura riparativa, mentre non ha previsto nulla riguardo alla proroga della sospensione del processo; P. Felicioni, *op. cit.*, p. 420, secondo la quale «se la proroga, per quanto non prevista, può essere ritenuta necessaria nella morfologia dell'analogo istituto operante nel processo penale minorile, in considerazione della valenza educativa dello stesso e della personalità *in fieri* dell'imputato, viceversa appare congrua la mancata previsione con riferimento al processo per adulti, stante il carattere eccezionale che connota il nuovo istituto»; M. Montagna, *Sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 408, atteso che nella legge «non si fa alcun cenno ad un possibile aumento dei tempi inizialmente previsti».

²⁵ P. Tonini, *op. cit.*, p. 828.

²⁶ F. Fiorentin, *Revoca discrezionale*, cit., p. 83.

prescrizioni imposte». La formula si differenzia da quella – meno rigida – utilizzata dall'art. 28, comma 5, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448 per la messa alla prova del minore, che richiede «ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte», sicché la revoca sarà possibile alternativamente quando sia accertata una violazione grave delle prescrizioni ovvero quando la violazione delle stesse sia reiterata.

A seconda che si versi nell'una o nell'altra situazione, varia naturalmente l'ampiezza dell'apprezzamento discrezionale del giudice.

Sicuramente più estesa è la discrezionalità nella valutazione della "gravità" della violazione, concetto che rimane, per molti versi, ancorato a soggettivismi interpretativi²⁷.

A fronte, invece, della semplice constatazione di una seconda trasgressione della medesima o di altra prescrizione, anche se di modesta entità, dovrebbe a rigore ritenersi pienamente integrata l'ipotesi di revoca.

La seconda ipotesi di revoca attiene al «rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità», presupposto, come si è ricordato, indefettibile nel regime di messa alla prova.

La disposizione «copre sia l'ipotesi di rifiuto espresso, sia quello di sottrazione di fatto all'obbligo del lavoro di pubblica utilità»²⁸: tanto un'opposizione *tout court*, quanto un'opposizione reiterata e ingiustificata alle eventuali legittime richieste del datore di lavoro rendono manifesta la carente volontà del soggetto di sottoporsi all'esperimento²⁹.

La terza e ultima ipotesi di revoca riguarda la commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo reato, essendo in tal caso smentita la prognosi di non recidiva.

Non è richiesta una verifica processuale provvisoria o definitiva della responsabilità penale in ordine al nuovo reato, per cui è da ritenersi sufficiente l'acquisizione della relativa *notitia criminis* e l'avvio delle indagini preliminari. Diversamente, «il periodo di sospensione dovrebbe tollerare di essere a sua volta sospeso per un periodo di tempo *a priori* non determinabile, necessario per la celebrazione del processo sul nuovo fatto-reato, il cui accertamento sarebbe poi motivo di revoca dell'ordinanza sospensiva: in buona sostanza, si accetterebbe un meccanismo perverso destinato a paralizzare *sine die* la messa alla prova»³⁰.

Tuttavia, il principio della presunzione di non colpevolezza *ex art. 27, comma 2, Cost.* non consente un facile automatismo, che frustrerebbe la *ratio essendi* della funzione giurisdizionale, privando così il giudice di un pur minimo apprezzamento nella valutazione del caso concreto.

In ogni caso, l'imputato potrebbe vedersi revocata la messa alla prova e, magari dopo alcuni anni, essere assolto dal reato che detta revoca ha provocato: in tale evenienza, non sembra ipotizzabile alcuna forma di tutela³¹.

A integrare l'ipotesi di revoca non è, peraltro, la commissione di qualunque nuovo reato, in quanto deve trattarsi di «un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede».

Il divieto di analogia *in malam partem* in ambito penale permette di escludere che possa costituire motivo di revoca la commissione di un reato al di fuori dei predetti casi, anche se può apparire illogico che la revoca derivi dalla mera violazione formale delle prescrizioni e non da comportamenti penalmente illeciti (diversi da quelli previsti), che comunque vanificano la funzione preventiva delle medesime prescrizioni, tanto da potersi profilare dubbi di legittimità costituzionale della norma, sotto il profilo della ragionevolezza della scelta del legislatore³².

GLI ESITI DELLA PROVA

Decorso il periodo di sospensione del procedimento – sempre che l'ordinanza di sospensione non sia stata anticipatamente revocata –, al giudice si pone l'alternativa tra l'emanazione di una sentenza di-

²⁷ Sul punto, cfr. A. Martini, *op. cit.*, p. 510; F. Nevoli, *op. cit.*, p. 164.

²⁸ F. Fiorentin, *Revoca discrezionale*, cit., p. 84.

²⁹ In questi termini, G. Tabasco, *op. cit.*, p. 30.

³⁰ F. Nevoli, *op. cit.*, p. 164 s.; nello stesso senso, P. Felicioni, *op. cit.*, p. 431.

³¹ Il rilievo è di G.L. Fanuli, *op. cit.*, p. 439.

³² In tal senso, F. Fiorentin, *Revoca discrezionale*, cit., p. 86.

chiarativa di estinzione del reato in caso di “esito positivo” della prova (sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere, a seconda della fase in cui si colloca)³³ e l’emanazione di un’ordinanza dispositiva della ripresa del processo, in caso di “esito negativo”.

Al riguardo, occorre segnalare che il dettato legislativo dell’art. 464-septies c.p.p. è assai generico, non precisando in cosa esattamente consista l’esito positivo o negativo, di cui si prevedono soltanto gli effetti sul piano processuale. Ciò rende più difficoltoso il compito del giudice³⁴, al quale sono offerte ben poche indicazioni: la verifica giurisdizionale attiene, in particolare, al «comportamento dell’imputato» e al «rispetto delle prescrizioni stabilite».

Utili indicazioni possono, comunque, trarsi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha sottolineato che l’esigenza di rieducazione «rappresenta un beneficio non solo per l’imputato, ma per la collettività e l’essenza dell’istituto in esame non può certo ricollegarsi al solo fatto materiale di consentire all’imputato di vedere estinto il reato del quale è chiamato a rispondere, ma ha radici ben più profonde (e nobili) che tendono all’eradicazione completa delle tendenze di condotta antiggiuridica del soggetto»³⁵.

Questo, dunque, dovrebbe essere – per la Suprema Corte – l’obiettivo ottimale e privilegiato della prova, e dunque costituire oggetto di valutazione da parte del giudice all’esito dell’esperimento.

Di fatto, il rischio è che la decisione si fondi esclusivamente sulla relazione finale dell’u.e.p.e., pur se valutata nel contraddittorio delle parti e della persona offesa³⁶.

L’UTILIZZABILITÀ DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE AI FINI E DURANTE IL PROCEDIMENTO DI MESSA ALLA PROVA

Un’ulteriore criticità che occorre segnalare è la mancanza di una norma che, in caso di riattivazione dell’iter procedimentale – a seguito di revoca o di esito negativo della prova – sancisca l’inutilizzabilità per la decisione sulla regiodicanda delle informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova.

Una disposizione di questo tipo, com’è noto, è prevista per i procedimenti di competenza del giudice di pace dall’art. 29, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, laddove si stabilisce che «in ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione».

Durante i lavori parlamentari che hanno portato all’approvazione della l. n. 67 del 2014, è invece caduto il divieto di utilizzare queste informazioni (divieto che era stato, peraltro, previsto nel testo originario soltanto con riferimento all’esito negativo della prova e non anche alla revoca)³⁷: il che getta un’ombra inquisitoria sugli sviluppi successivi del processo e può costituire una (ulteriore) remora nella scelta del rito, già per molti versi poco appetibile³⁸. Il rischio è, infatti, che il procedimento penale,

³³ Non è superfluo rammentare che l’estinzione del reato, a norma dell’art. 168 *ter*, comma 2, c.p., non pregiudica l’applicazione di sanzioni amministrative accessorie, che saranno pertanto comminate dal giudice con il medesimo provvedimento.

³⁴ Il rilievo è di P. Felicioni, *op. cit.*, p. 419 s.

³⁵ Così Cass., sez. II, 12 marzo 2015, n. 14112, *cit.*

³⁶ M.S. Calabretta-A. Mari, *op. cit.*, p. 39, sottolineano che la «legge non vincola il giudice ad un mero recepimento della relazione conclusiva dell’Uepe», sicché, pur a fronte di una relazione non pienamente positiva, «sembra possibile affermare che il giudice potrà comunque valutare che l’esito della prova sia stato positivo», ad esempio «ritenendo che alcune inadempienze al programma siano dipese da circostanze estranee all’imputato, o comunque al medesimo non addebitabili, ovvero che lo stesso si sia trovato senza colpa in condizioni tali da precludergli di offrire serio ristoro alla persona offesa».

Nello stesso senso, v. C. Cesari, *La sospensione del processo con messa alla prova*, *cit.*, p. 550, la quale rileva che, mentre il riferimento al «rispetto delle prescrizioni stabilite» attiene semplicemente all’adempimento dei singoli punti del programma trattamentale, il richiamo al «comportamento dell’imputato nel corso della prova» apre a una valutazione flessibile, che consente al giudicante di tener conto della condotta complessiva dell’imputato, «permettendogli così, ad esempio, di soprassedere su inadempimenti parziali o su prescrizioni meno qualificanti ovvero su inottemperanze non dovute a difetto di diligenza da parte dell’imputato, spostando l’attenzione sugli adempimenti cruciali e sulla condotta del protagonista valutata globalmente».

³⁷ La previsione, contenuta nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 4 luglio 2013, è stata soppressa dopo le modifiche apportate dal Senato.

³⁸ Sul punto, cfr. M. Chiavario, *op. cit.*, p. 634, il quale rileva che l’espunzione dal testo finale del periodo in cui si precisava che «le informazioni acquisite ai fini e durante il procedimento di messa alla prova non sono utilizzabili» fa pensare che se ne sia viceversa voluta ammettere l’utilizzabilità, «aprendosi così, tuttavia, un pesante interrogativo, dato il carattere largamente inquisitorio di tale procedura». Analogamente, C. Cesari, *La sospensione del processo con messa alla prova*, *cit.*, p. 552.

una volta ripreso – sia in caso di revoca, sia in caso di valutazione negativa dell'esito del percorso di prova – non goda di sufficiente “impermeabilizzazione” da tali contributi informativi e che il giudice possa rimanerne condizionato nella deliberazione della sentenza³⁹.

I CONTROLLI SUI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Anche sul piano dei meccanismi di controllo sui differenti provvedimenti del giudice nel corso del procedimento di messa alla prova, la disciplina dettata dal legislatore risulta in più punti poco chiara e lacunosa.

a) L'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione

A norma dell'art. 464-*quater*, comma 7, primo periodo, c.p.p., «contro l'ordinanza che decide sull'istanza di sospensione con messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa».

Il tenore letterale della disposizione sembra inequivoco nel senso dell'autonoma ricorribilità di qualsiasi provvedimento decisorio, e dunque sia di quelli ammissivi che di quelli reiettivi della richiesta di sospensione⁴⁰; né vi sono elementi di natura sistematica per ritenere che l'ordinanza con la quale il giudice rigetta la richiesta dell'imputato di sospensione del processo non sia impugnabile autonomamente, ma solo congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio *ex art.* 586, comma 1, c.p.p., come è stato invece sostenuto da qualche pronuncia di legittimità⁴¹.

A confermare la conclusione dell'autonoma impugnabilità – secondo la Corte di cassazione⁴² – è la diversa disciplina dettata dall'art. 28, commi 2 e 3, d.p.r. n. 448/1988, con riferimento all'omologo istituto minorile, dalla quale emerge che soggetta a ricorso per cassazione può essere soltanto l'ordinanza che dispone la sospensione, con la conseguenza che in quel sistema effettivamente l'ordinanza reiettiva dell'istanza di messa alla prova dell'imputato va ricondotta alla disciplina dell'art. 586 c.p.p.⁴³.

Senza dire, poi, che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni evidenziato che la messa alla prova dell'adulto presuppone lo svolgimento di un *iter* procedimentale «alternativo alla celebrazione del giudizio», e questa “alternatività” resta salvaguardata proprio dall'autonoma impugnabilità dell'ordinanza con la quale il giudice rigetta l'istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

È peraltro dubbio che l'imputato possa ricorrere per cassazione contro le decisioni negative qualora la richiesta di sospensione sia ulteriormente reiterabile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento *ex artt.* 464-*ter*, comma 4, o 464-*quater*, comma 9, c.p.p.⁴⁴. D'altronde, l'ipotesi in cui l'istanza

Contra, O. Murro, *Messa alla prova*, cit., p. 1273, secondo la quale appare «doveroso ritenere che (seppure la norma nulla ci dice) tutta l'attività svolta dall'u.e.p.e. (analisi valutativa, indagini conoscitive sulla personalità, e sulle capacità economiche e socio-familiari dell'imputato, relazioni trimestrali, relazione finale, ecc.) sia inutilizzabile; come anche le informazioni che il giudice può acquisire tramite la p.g. ai sensi dell'art. 464-*bis*, comma 5, c.p.p. La finalità di tali informazioni è, infatti, strettamente connessa all'individuazione del contenuto del programma di messa alla prova, alla prognosi di non recidiva e alla decisione sull'esito della prova; pertanto, nell'ipotesi di esito negativo o di revoca, tali atti non dovrebbero costituire prove a carico dell'imputato».

³⁹ Cfr. F. Nevoli, *op. cit.*, p. 169 s.

⁴⁰ In tal senso, v. Cass., sez. II, 6 maggio 2015, n. 20602, in *CED Cass.*, n. 263787; Cass., sez. II, 12 marzo 2015, n. 14112, cit.; Cass., sez. V, 23 febbraio 2015, n. 24011, cit.; Cass., sez. VI, 9 dicembre 2014, n. 6483, in *Dir. pen. proc.*, 2015, p. 283. Analogamente, in dottrina, C. Cesari, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 544; A. Diddi, *op. cit.*, p. 129 s.; G.L. Fanuli, *op. cit.*, p. 438; A. Marandola, *op. cit.*, p. 683; M. Montagna, *Sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 409; F. Picciché, *Il ricorso per Cassazione dell'imputato contro l'ordinanza di rigetto dell'istanza di messa alla prova per gli adulti: due opinioni a confronto*, in *www.questionegiustizia.it*, 29 luglio 2015; R. Piccirillo, *op. cit.*, p. 19; G. Tabasco, *op. cit.*, p. 34.

⁴¹ Cfr. Cass., sez. V, 15 dicembre 2014, n. 5673, in *CED Cass.*, n. 262106 («L'ordinanza con la quale il giudice del dibattimento rigetta l'istanza di sospensione del processo per la messa alla prova dell'imputato è impugnabile, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., solo unitamente alla sentenza»); Cass., sez. V, 14 novembre 2014, n. 5656, in *CED Cass.*, n. 264270.

⁴² Cass., sez. V, 23 febbraio 2015, n. 24011, cit.

⁴³ In tal senso, v. Cass., sez. IV, 18 giugno 2003, T., in *Cass. pen.*, 2005, p. 905; Cass., sez. I, 8 luglio 1999, C., in *Riv. pen.*, 1999, p. 1100; Cass., sez. I, 24 aprile 1995, Z., in *Cass. pen.*, 1997, p. 165; Cass., sez. I, 30 giugno 1992, Franzé, *ivi*, 1994, p. 1302. *Contra*, Cass., sez. I, 20 novembre 1992, M., in *Arch. pen.*, 1994, p. 49, con nota di C. Pansini, *Impugnabilità delle ordinanze in tema di messa alla prova*.

⁴⁴ Propende per la soluzione negativa, G. Spangher, *I procedimenti speciali*, cit., p. 605, secondo il quale «l'imputato non potrà

non sia ulteriormente reiterabile deve ritenersi assai frequente, posto che molti dei reati per i quali l'istituto è ammesso sono a citazione diretta⁴⁵.

Quanto al pubblico ministero – eventualmente sollecitato dalla persona offesa dal reato – potrà ricorrere per cassazione contro il provvedimento che accoglie la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova e le decisioni contrastanti con il parere da lui formulato.

Nulla dice la norma quanto all'ipotesi in cui il pubblico ministero non ritenga di proporre il ricorso in cassazione come richiesto dalla persona offesa: deve, pertanto, ritenersi applicabile il generale principio previsto dall'art. 572, comma 2, c.p.p., secondo cui il pubblico ministero il quale non proponga l'impugnazione richiesta dalla persona offesa deve provvedere con decreto motivato da notificare al richiedente⁴⁶.

La persona offesa – oltre a sollecitare il ricorso da parte del pubblico ministero – è inoltre legittimata dall'art. 464-*quater*, comma 7, secondo periodo, c.p.p., a ricorrere autonomamente, a tutela del suo diritto al contraddittorio, e dunque limitatamente alle ipotesi in cui non le sia stato dato avviso dell'udienza oppure, pur essendo comparsa, non sia stata sentita.

L'impugnativa di legittimità, naturalmente, restringe le possibili censure ai soli motivi elencati nell'art. 606 c.p.p. e, quindi, preclude censure di fatto: restano fuori, ad esempio, se adeguatamente motivate, la valutazione dell'idoneità del programma trattamentale ad assicurare il reinserimento sociale dell'imputato e la valutazione in merito al giudizio prognostico di non recidiva⁴⁷.

Premesso che il procedimento davanti alla Corte di cassazione segue le forme contratte previste dall'art. 611 c.p.p., occorre segnalare che, in caso di annullamento con rinvio, gli atti dovranno essere restituiti al giudice del provvedimento impugnato, il quale si pronuncerà di nuovo sulla richiesta, uniformandosi al principio enunciato dalla Corte.

L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 464-*quater* c.p.p. dispone, poi, che «l'impugnazione non sospende il procedimento»⁴⁸.

La *ratio* della previsione è di evitare condotte dilatorie da parte dell'imputato, ma si tratta di una puntualizzazione che suscita non pochi dubbi interpretativi.

L'inciso, infatti, può essere inteso in un duplice senso, e cioè nel senso che, in caso di ricorso dell'imputato avverso un'ordinanza di rigetto, il procedimento penale segue comunque il suo corso ovvero nel senso che, in caso di gravame del pubblico ministero o della persona offesa avverso un'ordinanza ammissiva, il procedimento con messa alla prova prosegue il suo corso e, quindi, l'interessato può dare inizio al programma di trattamento⁴⁹.

In entrambi i casi la previsione potrebbe causare qualche inefficienza nel sistema, ove il ricorso fosse accolto: nel primo caso, ad esempio, il progredire di un'istruzione dibattimentale che potrebbe rivelarsi poi inutile, qualora il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza reietta dovesse rivelarsi fondato; nel secondo caso, invece, l'imputato potrebbe, ad esempio, dare corso alle condotte riparatorie e risarcitorie, iniziare a prestare il lavoro di pubblica utilità, nonché sottoporsi all'affidamento ai servizi sociali, per poi correre il rischio di vedere cassata l'ordinanza ammissiva⁵⁰.

Con riferimento a questa seconda ipotesi, è vero che l'art. 657-*bis* c.p.p. prevede, in caso di revoca ovvero di esito negativo della messa alla prova, un criterio di ragguaglio per scomputare il periodo di prova effettuato dalla pena da eseguire (tre giorni di prova sono equiparati a un giorno di reclusione o arresto ovvero a 250 euro di multa o ammenda), ma è anche vero che l'interessato che si veda revocare l'ordinanza ammissiva all'esito di un ricorso per cassazione promosso dal pubblico ministero o dalla persona offesa potrebbe non essere in alcun modo rimproverabile sotto un profilo soggettivo (a differenza di quando accade nell'ipotesi di revoca o di esito negativo della prova) e, pur avendo diritto a vedersi scomputare il periodo di messa in prova nel frattempo trascorso, non potrebbe comunque avere

impugnare le decisioni di rigetto dell'istanza da lui proposta, pronunciata in udienza preliminare, potendo riformulare la stessa prima dell'apertura del dibattimento», sicché dovrebbero risultare impugnabili «le decisioni negative non reiterabili».

⁴⁵ Lo sottolinea R. Orlandi, *op. cit.*, p. 751.

⁴⁶ Dubbioso, sul punto, G. Spangher, *I procedimenti speciali*, cit., p. 605 («non è chiaro se operi l'art. 572 c.p.p.»).

⁴⁷ Sul punto, cfr. A. Marandola, *La messa alla prova dell'imputato adulto*, cit., p. 683; R. Orlandi, *op. cit.*, p. 752.

⁴⁸ Durante i lavori parlamentari è caduto l'espresso richiamo all'art. 588 c.p.p., contenuto nel testo originario della proposta di legge.

⁴⁹ In questi termini, G. Lozzi, *op. cit.*, p. 530.

⁵⁰ Così G. Lozzi, *op. loc. cit.*

alcun ristoro per le condotte riparatorie e risarcitorie eventualmente poste in essere⁵¹.

Come già accennato, l'impugnativa di legittimità restringe le possibili censure ai soli motivi elencati nell'art. 606 c.p.p. e, quindi, preclude ogni valutazione sul merito delle scelte compiute dal giudice di primo grado, con una potenziale forte penalizzazione dei diritti e delle garanzie dell'imputato, laddove in particolare la richiesta di messa alla prova venga a innestarsi in riti privi dell'udienza preliminare (come il giudizio direttissimo o i procedimenti con citazione diretta a giudizio) che non consentono, pertanto, di reiterare a un secondo giudice la richiesta, nel caso non sia stata accolta in prima battuta.

Al riguardo, già nella Relazione del Massimario della Corte di cassazione si suggeriva una possibile soluzione ermeneutica⁵², poi condivisa da alcuni autori⁵³, vale a dire l'ammissione di un secondo sindacato da compiersi sia da parte del giudice di primo grado all'esito del dibattimento, sia da parte del giudice d'appello eventualmente investito dell'impugnazione della sentenza di condanna, sulla scorta di quanto statuito dalle Sezioni unite in relazione alla possibilità di recupero dei vantaggi del rito abbreviato condizionato negato dal primo giudice⁵⁴.

In caso di diniego ingiustificato della messa alla prova, tale soluzione interpretativa appare però difficilmente praticabile, quantomeno con riferimento al giudizio di appello, posto che – a differenza del giudizio abbreviato – non si tratterebbe qui di applicare semplicemente una riduzione della pena, ma di dar vita ad un rito particolarmente articolato e complesso⁵⁵ che la Corte di cassazione, in più circostanze, ha ritenuto assolutamente incompatibile con i giudizi di impugnazione⁵⁶.

b) L'ordinanza di revoca della sospensione

Quanto all'ordinanza di revoca della sospensione, è ricorribile per cassazione per violazione di legge (art. 464-octies, comma 3, c.p.p.), con la precisazione che il provvedimento che dispone la revoca non è di immediata esecutività: il legislatore, infatti, puntualizza che il procedimento riprende il suo corso e l'esecuzione del programma di prova cessa soltanto nel momento in cui la decisione diventa definitiva.

In sostanza, il programma resta vincolante per l'imputato e la prova prosegue il suo corso fino a quando non siano inutilmente decorsi i termini per l'impugnazione, ovvero fino a quando sia stata emessa la pronuncia d'inammissibilità o di rigetto della Corte di cassazione⁵⁷.

c) I provvedimenti emessi all'esito della prova

Per quanto concerne, infine, i provvedimenti emessi all'esito della prova, occorre distinguere a seconda che questa sia stata o meno valutata positivamente.

La sentenza con la quale il giudice dichiara che la prova ha avuto esito positivo, con conseguente estinzione del reato, è ricorribile per cassazione, secondo i principi generali (art. 111, comma 7, Cost. e art. 568, commi 2 e 3, c.p.p.).

Interessati a un possibile annullamento potrebbero essere sia le parti che la persona offesa dal reato.

Peraltro, gli spazi per censure in sede di legittimità appaiono molto angusti, posto che la sentenza in questione trova evidentemente il suo fulcro nel giudizio riguardante l'esito del periodo di prova, certamente insindacabile in Cassazione.

⁵¹ Così, ancora, G. Lozzi, *op. cit.*, p. 531, per il quale sarebbe stato, pertanto, più opportuno disporre la sospensione del procedimento in attesa dell'esito del gravame, magari prevedendo anche la sospensione del corso della prescrizione, così da scongiurare, per un verso, i rischi evidenziati e, per altro verso, eventuali manovre dilatorie dell'imputato.

⁵² Cfr. R. Piccirillo, *op. cit.*, p. 21.

⁵³ M. Montagna, *Sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 410; G. Tabasco, *op. cit.*, p. 35.

⁵⁴ Cfr. Cass., sez. un., 27 ottobre 2004, Wajib, in *Cass. pen.*, 2005, p. 358.

⁵⁵ Cfr. G.L. Fanuli, *op. cit.*, p. 438 s.

⁵⁶ Cfr. Cass., sez. IV, 13 gennaio 2015, n. 1281, in *questa Rivista*, 2015, 4, p. 131, con nota di J. Della Torre, *L'assenza di una disciplina intertemporale o transitoria per la messa alla prova degli adulti: un spinoso problema tra lex mitior e tempus regit actum*; Cass., sez. II, 4 novembre 2014, n. 48025, in *Cass. pen.*, 2015, p. 1142, con nota di N. Pascucci, *Sospensione del procedimento con messa alla prova e assenza di una disciplina transitoria: alle omissioni del legislatore si aggiunge la scure dei giudici di legittimità*; Cass., sez. fer., 9 settembre 2014, n. 42318, in *CED Cass.*, n. 261096; Cass., sez. fer., 31 luglio 2014, n. 35717, in *www.questionegiustizia.it*, 24 settembre 2014, con nota di G. Zaccaro, *No alla "messa in prova" in Cassazione*.

⁵⁷ Sul punto, cfr. C. Cesari, *La sospensione del processo con messa alla prova*, cit., p. 550; P. Felicioni, *op. cit.*, p. 429.

Residuano possibili doglianze relative a *errores in procedendo* (in caso di lesione del contraddittorio, come, ad esempio, l'omesso avviso alle parti o alla persona offesa per l'udienza dedicata alla decisione finale *ex art. 464-septies*, comma 1, secondo periodo, c.p.p.), a *errores in iudicando* (come, ad esempio, l'errata qualificazione giuridica del fatto) o ancora all'illogicità della motivazione⁵⁸.

Alcuni sottolineano che, in mancanza di espresse indicazioni contrarie (previste, invece, per la sentenza di patteggiamento dall'art. 448, comma 2, c.p.p.), la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della prova dovrebbe ritenersi altresì appellabile a norma dell'art. 593, comma 2, c.p.p., nella versione risultante dagli interventi della Corte costituzionale n. 26/2007 e n. 85/2008 e, dunque, sia dal pubblico ministero che dall'imputato⁵⁹.

Il primo potrebbe avvalersi di tale mezzo d'impugnazione per mettere in discussione l'esito positivo della prova; il secondo potrebbe avere interesse a un proscioglimento nel merito, rivendicando l'applicazione dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

In entrambi i casi, il giudice d'appello – secondo quanto dispone l'art. 604, comma 6, c.p.p. – dovrebbe annullare l'estinzione del reato e decidere nel merito, dopo aver rinnovato, se occorre, il dibattimento.

Non si può omettere di segnalare la singolarità di questa impugnazione: il dibattimento di secondo grado seguirebbe un primo grado chiuso con sentenza in camera di consiglio, senza un previo giudizio dibattimentale e senza possibilità per l'imputato di chiedere un rito alternativo al dibattimento⁶⁰.

Resta fermo che in sede d'impugnazione della sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della prova non potranno farsi valere tutte le censure relative all'ammissibilità della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova, da ritenersi impugnabile solo con lo strumento del ricorso per cassazione e per l'effetto precluse in esito al decorso del relativo termine⁶¹.

Infine, l'ordinanza con la quale il giudice dichiara, invece, che la prova ha avuto esito negativo – disponendo, quindi, che il processo debba riprendere il suo corso dal momento in cui era stato interrotto, con una tacita revoca dell'ordinanza di sospensione –, in applicazione dell'art. 586 c.p.p., dovrebbe essere impugnabile unitamente alla sentenza, se essa è stata emessa nel dibattimento, non essendo prevista la ricorribilità diretta del provvedimento⁶².

Sul piano sistemico, in ogni caso, la moltiplicazione delle impugnazioni durante la procedura risulta chiaramente in conflitto con le recenti iniziative legislative dirette a deflazionare il carico soprattutto della Corte regolatrice⁶³.

⁵⁸ Cfr. R. Orlandi, *op. cit.*, p. 755.

⁵⁹ In tal senso, R. Orlandi, *op. cit.*, p. 754. Analogamente, G.L. Fanuli, *op. cit.*, p. 439.

⁶⁰ Cfr. R. Orlandi, *op. cit.*, p. 754 s.

⁶¹ M.S. Calabretta-A. Mari, *op. cit.*, p. 38.

⁶² In tal senso, cfr. G. Spangher, *I procedimenti speciali*, cit., p. 606.

⁶³ Sul punto cfr., in relazione ai contenuti del d.d.l. di riforma del processo penale C. 2798/2014, M. Bargis, *Primi rilievi sulle proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo*, in *Dir. pen. cont.*, 2015, 1, p. 4 ss.